



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 635
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 ottobre 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 14

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, accompagnato dal Capo di gabinetto Roberto Garofoli, dal Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco, dai dottori Roberto Basso, Federico Giammusso, Pierpaolo Italia, Riccardo Barbieri Hermitte e dalle dottoresse Laura Sala e Aline Pennisi.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA (PD) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze per il 2016

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo PADOAN, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Barbara LEZZI (*M5S*) e SANTINI (*PD*) e i deputati BRUNETTA (*FI-PdL*), FASSINA (*SI-SEL*), GUIDESI (*LNA*), PALESE (*Misto-CR*), MARCON (*SI-SEL*), CARIELLO (*M5S*), FANUCCI (*PD*), MARCHI (*PD*) e BOCCIA (*PD*), ai quali replica il ministro PADOAN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 21,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Si svolge preliminarmente un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori in ordine al provvedimento in titolo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sui tempi della discussione e soprattutto che sia fissato un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il provvedimento è già stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da martedì 18 ottobre e, pertanto, i tempi di esame saranno necessariamente stretti.

Dopo un breve intervento del relatore PAGLIARI (*PD*) sulla coerenza dei tempi di esame del decreto-legge in titolo, il senatore PALMA osserva che il Gruppo di Forza Italia intende presentare emendamenti mirati a modificare solo alcune norme del testo in esame, non volendo affatto assu-

mere un atteggiamento ostruzionistico. Pertanto chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per l'inizio della prossima settimana, assicurando al tempo stesso la disponibilità del suo Gruppo a consentire senz'altro la conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2016 entro martedì, prima dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sugli emendamenti dovranno esprimersi anche le competenti Commissioni parlamentari per i pareri.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, osserva che, pur nel rispetto dei diritti delle opposizioni di presentare emendamenti al provvedimento in esame, cionondimeno occorre rispettare i tempi del calendario di Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene sarebbe opportuno chiedere al Presidente del Senato di differire l'inizio dell'esame del decreto-legge in Assemblea a mercoledì prossimo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) riferisce quindi sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati che reca la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168.

Osserva che nel corso dell'esame in sede di conversione, l'altro ramo del Parlamento, oltre ad aver inserito due nuovi articoli (articolo 1-*bis*; articolo 7-*bis*), ha apportato numerose modifiche al testo dell'originario decreto-legge.

Passando al merito, il decreto-legge, come modificato, si compone di 14 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, introducendo due ulteriori commi all'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all'ufficio del Massimario e del Ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari a un più rapido smaltimento dell'arretrato. L'applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'ufficio del massimario. L'articolo nella sua formulazione originaria circoscriveva la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che avessero presso l'ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni; la Camera ha ulteriormente circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, limitando

tale possibilità ai soli magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale (non rinnovabile) all'applicazione.

Il nuovo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca numerose modifiche al procedimento di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'Atto Senato 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia.

In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del c.d. filtro in Cassazione.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis*, reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

L'articolo 2, al comma 1, modificando l'articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013, estende la previsione di tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducendo in via eccezionale, da 18 a 12 mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La disposizione consente inoltre anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali. La Camera è intervenuta sul comma 3 per ridurre ad un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge prevedeva 2 mesi) e conseguentemente ampliare a 11 mesi (in luogo dei previsti 10) il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di «tramutamenti successivi dei magistrati», subordinando il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni, né con riguardo alle procedure di

trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 4 reca disposizioni per l'efficienza degli Uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni. In particolare si stabilisce che il personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno assegnato agli Uffici di sorveglianza non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (comma 1). L'articolo 4, commi 2 e 3, riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

L'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio, circoscritta a coloro che svolgono le funzioni apicali e direttive in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10), già prevista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015.

Il comma 2 dell'articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Tali funzioni potranno essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio).

Infine, l'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado (a seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha ridotto il numero dei tribunali) e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. La Camera dei deputati è intervenuta su questa disposizione per correggere un riferimento normativo: la tabella con l'organico della magistratura non è infatti contenuta nella legge n. 111 del 2007, di riforma dell'ordinamento giudiziario, bensì nella legge n. 71 del 1991.

Il Capo II (articoli 7-10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a: dettare disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore, a regime, della disciplina sul processo amministrativo telematico.

L'articolo 7 modifica alcune disposizioni del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, relative al domicilio digitale (articolo 25), alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti proces-

suali (articolo 136); sono modificati ed introdotti anche alcuni articoli delle norme di attuazione del Codice.

In particolare, con riguardo all'articolo 25, un nuovo comma 1-*bis* precisa l'estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all'articolo 16-*sexies* del decreto legge 179 del 2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; un nuovo comma 1-*ter* precisa – per le comunicazioni di segreteria – l'inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1° gennaio 2018, della disciplina sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Il comma 1-*ter* prevede che, davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione distaccata dove pende il ricorso) si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR (o della sezione distaccata); analogamente, davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, è considerata domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato. In relazione all'articolo 136 dello stesso Codice, la Camera dei deputati ha integrato il contenuto del comma 1 precisando l'obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo, per l'efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a tutti gli avvocati; è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori, delle parti (ove siano in giudizio personalmente) o degli ausiliari del giudice; la deroga – disposta dal presidente della sezione del TAR (o del CdS) se il ricorso è già incardinato ovvero dal collegio se la questione sorge in udienza – potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Per motivi di coordinamento con tale deroga viene poi modificato il successivo comma 2-*bis* relativo all'obbligo (anziché alla possibilità) di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti; la Camera dei deputati ha precisato l'invarianza finanziaria per l'Erario di tale obbligo; sono infine aggiunti due commi: il comma 2-*ter*, che prevede – come nel processo civile telematico – che il difensore, assumendo la veste di pubblico ufficiale, attesti mediante la procedura di asseverazione prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 82 del 2006) la conformità all'originale delle copie informatiche di atti processuali, provvedimenti del giudice o altro documento depositato per via digitale; il comma 2-*quater* che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante *upload* (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale (pare di intendere: dell'ufficio giudiziario) quando non in possesso di posta elettronica certificata.

Il comma 2 dell'articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo: all'articolo 3 è precisata l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze; all'articolo 4, in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito «telematico» (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (l'attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00); viene precisato che il deposito di tali atti che avvenga tra le 12.00 e le 24.00 dell'ultimo giorno utile si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale, effettuato il giorno successivo; all'articolo 5 è aggiunto un comma 3-*bis* sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto; all'articolo 13 viene modificato il comma 1 e sono aggiunte due nuove disposizioni: al comma 1, così integrato dalla Camera dei deputati, è data possibilità al Segretario generale della giustizia amministrativa – per garantire la tenuta del sistema informatico – di stabilire con decreto i limiti dimensionali degli allegati al moduli di deposito effettuato con PEC o *upload*; – il nuovo comma 1-*ter* prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017; il nuovo comma 1-*quater* stabilisce – fino al 31 dicembre 2017 – la possibilità di deposito mediante PEC (o nei casi previsti, mediante *upload* sul sito istituzionale) dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all'albo degli avvocati; analoga possibilità riguarda l'uso della PEC per le comunicazioni di segreteria al domiciliatario; un nuovo articolo 13-*bis* detta infine misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. L'articolo 13-*bis* precisa, infine, che le decisioni dell'Adunanza plenaria possono riguardare le sole questioni di diritto relative al processo amministrativo telematico. Una specifica disciplina transitoria prevede che le modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dall'articolo 7 in esame nonché le altre inerenti all'obbligo di sottoscrizione con forma digitale di tutti gli atti del giudice, degli ausiliari e delle parti e l'obbligo di deposito di atti e documenti con modalità telematiche e di formazione del fascicolo digitale hanno efficacia riguardo ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, sia in primo grado che in appello, dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati prima di tale data continuano, invece, ad applicarsi fino all'esaurimento del grado di giudizio e, in ogni caso, non oltre il 1° gennaio 2018, le disposizioni vigenti al 31 agosto 2016, data di entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 3). Ulteriori disposizioni dell'articolo 7 prevedono: l'inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel decreto legislativo 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato di cui agli articoli 22, 39 e seguenti, legge 124 del 2007 (comma 5); per garantire la sicurezza del SIGA (il sistema informativo della giustizia amministrativa),

dal 1° gennaio 2017, l'uso esclusivo di un indirizzo PEC gestito dal ministero della giustizia per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6); dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto legge fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa; tale disposizione è stata introdotta dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame (comma 6-*bis*); l'istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all'avvio del processo telematico; presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, è composta dal presidente di TAR più anziano nel ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e da un massimo di altri due esperti con particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; va precisato che la Camera ha portato da 3 a 2 il numero degli esperti, rendendone l'apporto obbligatorio; la stessa Camera dei deputati ha, inoltre, stabilito che il Consiglio di presidenza sceglie uno degli esperti in un elenco di 3 indicato dal CNF, mentre l'altro esperto è scelto sempre in un elenco di 3 proposto dalle associazioni specialistiche più rappresentative nel settore del diritto amministrativo. Sui lavori della Commissione di monitoraggio riferisce mensilmente al CPGA (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, anche proponendo le eventuali modifiche alla disciplina del processo telematico. La Camera dei deputati ha previsto, a tal fine, che alle sedute del citato CPGA partecipino anche lo stesso presidente aggiunto e il presidente di TAR più anziano nel ruolo con diritto di voto, qualora le stesse abbiano ad oggetto misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo telematico (comma 7). Viene infine stabilita l'abrogazione della disposizione (articolo 2, comma 1-*bis*, decreto legge n. 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l'applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 117 (comma 8). Oltre a disporre ulteriori abrogazioni aventi natura di coordinamento, nel corso dell'esame del decreto la Camera dei deputati ha aggiunto quattro nuovi commi all'articolo 7: il primo prevede la sottoscrizione con firma digitale dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonché degli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva (comma 8-*bis*); il secondo riformula l'articolo 192 del TU spese di giustizia rinviando ad un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto si applicano le attuali disposizioni) (comma 8-*ter*); il terzo stabilisce che la disciplina sul contenzioso sulle operazioni elettorali degli enti territoriali dettata dal Codice del processo amministrativo si applica anche all'analogo contenzioso relativo alle città metropolitane (comma 8-*quater*); l'ultimo comma pre-

vede l'invarianza finanziaria derivante dalle disposizioni dell'articolo 7 (comma 8-*quinquies*).

Ulteriori misure previste dal decreto-legge sono volte a: prevedere criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza. L'articolo 7-*bis*, infatti, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo per inserirvi l'articolo 13-*bis*, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di un procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno. La disposizione precisa che le questioni trattate nelle pagine che dovessero superare i suddetti limiti dimensionali potranno non essere esaminate dal giudice, senza che questo rappresenti motivo di impugnazione della sua decisione; istituire l'ufficio per il processo amministrativo.

L'articolo 8 del decreto-legge istituisce l'ufficio per il processo amministrativo sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria con il decreto-legge n. 90 del 2014. Lo scopo di tale ufficio viene individuato (secondo anche quanto precisato nella relazione illustrativa) nell'intento di creare una struttura di supporto del magistrato nell'attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, oltre che nell'elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti, al fine di aumentare la produttività. Tali strutture, istituite presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i TAR, sono costituite da personale della III area funzionale (funzionari e funzionari informatici) ma, come negli uffici del processo nella magistratura ordinaria, possono fare parte della struttura anche laureati in giurisprudenza che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense. Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo amministrativo sono adottate entro sei mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto legge in esame.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa, prevedendo un aumento totale di 53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella pubblica amministrazione nonché dei limiti in materia di turn over.

L'articolo 10 disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato. In particolare, l'articolo 10, comma 1, consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età. Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 relativamente agli avvocati dello Stato in posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5. Il comma 3, infine, in relazione ai vertici della Corte dei conti, differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore per i magistrati contabili delle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 sull'abrogazione dell'istituto del trat-

tenimento in servizio. Il trattenimento in servizio è destinato ad operare nei confronti dei magistrati contabili in servizio che: – svolgono funzioni direttive e semidirettive; – non hanno compiuto 70 anni alla data del 31 dicembre 2016; – debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 dicembre 2017. Tali magistrati contabili potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017.

Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Il presidente D'ASCOLA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CASSON (*PD*) il quale preliminarmente chiede alcune delucidazioni al relatore in ordine alle disposizioni sul processo amministrativo telematico di cui all'articolo 7 del provvedimento in titolo. In particolare chiede di sapere le ragioni della inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenuto nel decreto legislativo n. 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di sicurezza dello Stato di cui agli articoli 39 e seguenti della legge n. 124 del 2007, che – ricorda – già prevede una serie di tutele per gli atti coperti da segreto di Stato. Interviene poi criticamente sulle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge che irragionevolmente, al comma 1, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati con incarichi apicali e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la medesima, Corte che non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017. Orbene poiché la norma in questione concerne la proroga del trattenimento in servizio di un numero esiguo di magistrati, ritiene che la medesima sia viziata da illegittimità costituzionale per evidente contrasto con gli articoli 3 e 107 della Carta fondamentale. Infine si esprime con favore con riguardo all'implementazione dei sistemi telematici nell'ambito del processo amministrativo, sulla falsariga del processo civile telematico.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità di metodo e di merito sui contenuti del disegno di legge in titolo. Innanzi tutto si sofferma sul fatto che sulla materia si è intervenuti in via legislativa più volte in questi ultimi anni con interventi rapsodici e privi della necessaria sistematicità. La pretesa celerità dei tempi del processo, che pure si vuole perseguire con il decreto legge n. 168 del 2016, non può risolversi in misure che rischiano di diminuire le garanzie di magistrati e cittadini. Ritiene essenziale, pertanto, che la Commissione abbia la possibilità di approvare emendamenti idonei a correggere le più gravi anomalie contenute nel provvedimento in oggetto. A titolo meramente esemplificativo cita l'articolo 5 del decreto legge che, al comma 1, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 soltanto per i magistrati che ricoprono funzioni apicali o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale presso la medesima, che non abbiano compiuto il settanta-

duesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 31 dicembre 2017, mentre per gli altri magistrati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014. Tale previsione introduce una differenziazione di trattamento che non appare ragionevole, in quanto la deroga al regime introdotto con l'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2014 – che ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 – viene limitata esclusivamente a pochissime persone che ricoprono le predette posizioni apicali o direttive, senza tener conto di quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni». A suo avviso sarebbe senza dubbio preferibile riproporre la medesima previsione normativa introdotta dall'articolo 18 del decreto legge n. 83 del 2015, che ha consentito un primo differimento degli effetti di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014 con un ambito di applicazione generalizzato e non limitato a pochissime peculiari figure dirigenziali.

Questa ed altre criticità del provvedimento in esame sono state peraltro ben messe in evidenza anche nel parere sul decreto legge n. 168 del 2016, espresso dal Consiglio Superiore della magistratura nella delibera consiliare del 21 settembre 2016.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

Plenaria

337^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(2550) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in riferimento alle disposizioni del decreto legge che intervengono sul codice di procedura civile modificando la disciplina del giudizio di legittimità, si sofferma sulla eccessiva generalizzazione dell'uso della trattazione in camera di consiglio a discapito dei procedimenti in udienza pubblica. In tal modo, si rischia di ridurre, in concreto, l'effettività delle garanzie processuali per i cittadini. Stigmatizza altresì l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legge – così come modificato in sede di conversione dalla Camera – ai sensi del quale le disposizioni in materia di tramutamenti dei magistrati di cui al comma 1, non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione, né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla medesima data. Tale previsione infatti non tiene in nessun conto che identiche esigenze di tutela dell'affidamento si pongono, ad esempio, anche per gli altri magistrati che, in una sede diversa da quella di prima assegnazione, abbiano già maturato in modo analogo il periodo di tre anni richiesto dal previgente testo dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario. Ribadisce quindi le proprie serie perplessità sulla legittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto legge, anche rispetto alle attribuzioni costituzionalmente garantite in capo al Consiglio superiore della magistratura dall'articolo 105 della Costituzione. Ritiene, infine, che il provvedimento in oggetto si iscriva nell'ambito di un percorso normativo più volte modificato, privo della necessaria sistematicità ed idoneo a rispondere realmente alla domanda di smaltimento dell'arretrato civile, come anche dimostrato dal fatto che il 32,7% dell'intera pendenza della Corte di cassazione è imputabile alla sezione tributaria e rispetto a tale situazione il provvedimento non fornisce alcuna risposta adeguata.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si sofferma, in particolare, sull'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2016, che introduce una proroga inammissibile e personalizzata a favore di un ridotto numero di magistrati che rivestono incarichi apicali e direttivi presso la Corte di cassazione, in spregio a numerose previsioni e principi costituzionali. Ritiene inoltre che questo intervento normativo, tra l'altro, non sia estraneo agli arresti giurisprudenziali con cui si sta surrettizia-

mente introducendo nell'ordinamento l'istituto della *stepchild adoption*. A questo riguardo rammenta che, nonostante l'assenza di una previsione espressa, la 1^a Sezione della Corte di cassazione, – che tra l'altro ha scelto di pronunciarsi su tale questione di massima importanza invece di rimetterla alle Sezioni Unite come sarebbe stato naturale – ha adottato in più di un'occasione interpretazioni del tutto improprie sul tema, avvallando così quanto lo stesso Governo – attraverso la memoria dell'Avvocatura dello Stato redatta in occasione della questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge n. 184 del 1983, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza 76 del 2016 – ha affermato circa l'attuale sussistenza nell'ordinamento italiano del richiamato istituto della *stepchild adoption*.

Non è possibile non constatare che, a questo orientamento compiacente verso il Governo di una parte della Corte di cassazione, fa seguito un provvedimento che proroga di un anno la permanenza nell'incarico di alcuni magistrati che rivestono incarichi apicali e direttivi presso la Corte medesima (fra cui in particolare il Presidente della sezione sopra citata).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprime forti perplessità in relazione all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile – così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera e), del decreto in conversione – ed all'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile – così come introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera f) - in quanto sia la nuova disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità e sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, sia il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, finiscono per ridurre i diritti e le garanzie processuali dei cittadini. Esprime poi forti perplessità sull'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge che si pone in stridente contrasto con numerose previsioni costituzionali.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che il provvedimento in oggetto tende ad assicurare un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze che vengono in rilievo nella materia considerata.

Esprime particolare condivisione rispetto all'articolo 1 del decreto legge, che, introducendo due ulteriori commi all'articolo 115 del Regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari ad un più rapido smaltimento dell'arretrato. A tale riguardo ritiene significato l'intervento della Camera in prima lettura che ha circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, limitando tale possibilità ai soli magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità (e quindi abbiano maturato un'anzianità di servizio pari almeno a dodici anni dalla data della nomina) e ponendo un limite triennale non rinnova-

bile a tale applicazione. Ritiene altresì condivisibile la previsione di cui all'articolo 4 – recante disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazione – mentre ritiene un punto delicato quello trattato nell'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2016. A tale riguardo sottolinea che tale intervento deve intendersi strettamente circoscritto nel tempo e finalizzato esclusivamente ad assicurare continuità negli incarichi apicali e direttivi presso la suprema Corte di cassazione e la relativa Procura generale, in ragione delle molteplici iniziative di riforma per la definizione del contenzioso ivi pendente. Accoglie inoltre con favore le importanti previsioni atte a consentire l'entrata in funzione del processo amministrativo telematico. Auspica, infine, che l'esame del disegno di legge in titolo si possa svolgere con la massima serenità e pacatezza, ritenendo importante che l'opposizione possa disporre del tempo necessario per preparare le proprie proposte emendative e segnala come alla Camera alcune forze dell'opposizione non abbiano votato in senso contrario, ma si siano semplicemente astenute.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che l'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2016 presenta evidenti e gravi profili di incostituzionalità. Innanzitutto, l'aver limitato, di fatto, a sole sei persone la proroga del trattenimento in servizio ivi disposto si pone irrimediabilmente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto differenzia irragionevolmente la condizione delle prime rispetto a quella degli altri magistrati; in secondo luogo, oltre a costituire un precedente gravissimo e un rischio serio per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, tale previsione finisce per produrre un evidente *vulnus* alle attribuzioni costituzionalmente garantite in capo al Consiglio Superiore della magistratura dall'articolo 104 della Costituzione; in terzo luogo, essa determina una possibile violazione dell'articolo 107, comma 3, della Costituzione, secondo cui i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni; infine in combinato disposto con le previsioni recate dall'articolo 10 del decreto legge – in materia di proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili ed avvocati dello Stato – la disposizione considerata introduce ulteriori irragionevoli disparità di trattamento tra magistrati ordinari e contabili, in quanto solo per questi ultimi la proroga del trattenimento in servizio riguarda anche coloro i quali svolgono funzioni semi-direttive. Va da ultimo ricordato che la previsione in oggetto si iscrive, nell'ambito di un percorso che è stato inaugurato con l'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2014 che, abolendo l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 senza una normativa transitoria, ha creato pericolosi vuoti di organico nella magistratura senza peraltro prevedere nuovi concorsi per compensare tali riduzioni.

Più in generale, l'impianto complessivo del disegno di legge in titolo non appare poi idoneo ad assicurare un duraturo e stabile smaltimento del-

l'arretrato presso la Corte di cassazione, in quanto le previsioni dello stesso si risolvono in interventi rapsodici e temporanei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di lunedì 17 ottobre.

La seduta termina alle ore 21,05.

